



## **Statuto di Federazione Moda Italia approvato dall'Assemblea Straordinaria di Federazione Moda Italia del 21 giugno 2021**

### **Art. 1 Denominazione ed Identità**

1. La Federazione Moda Italia, di seguito denominata Federazione, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. La Federazione aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito settoriale.
3. La Federazione si impegna altresì:
  - ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
  - ad accettare le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - ad accettare il versamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - a riconoscere ed accettare le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione Confcommercio-Imprese per l’Italia e/o del relativo logo confederale
4. La Federazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. La Federazione adotta il codice etico della Confederazione che, allegato al presente statuto, ispira e vincola il comportamento di ogni socio e di ogni componente del sistema territoriale.

## **Art. 2 Ambiti di Rappresentanza**

1. La Federazione è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi del settore moda come riconosciuto da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali che esercitano le attività del commercio al dettaglio e all’ingrosso del settore moda, abbigliamento, cerimonia, intimo e beachwear, calzature, pelletteria, accessori, tessile per la casa ed articoli sportivi, o in attività a queste contigue o affini, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
2. Nell’ambito delle diverse tipologie di vendita e dei diversi settori merceologici del settore di cui al comma 1 possono essere costituiti i “Gruppi di Settore”.
3. La Federazione è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
4. Presso la Federazione Moda Italia è costituito il Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori del settore moda, composto dai Gruppi Giovani Imprenditori costituiti presso i diversi livelli del Sistema, secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale che ne determina il funzionamento degli Organi associativi del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi del Gruppo Nazionale costituito presso la Confederazione
5. Presso la Federazione è costituito il Gruppo Nazionale Terziario Donna del settore moda, composto dai Gruppi Terziario Donna costituiti presso i diversi livelli del Sistema, secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, che ne determina il funzionamento degli Organi associativi del Gruppo, in analogia con quanto previsto per il funzionamento dei corrispondenti Organi associativi del Gruppo Nazionale costituito presso la Confederazione.

### **Art. 3 Sede e durata**

1. La Federazione ha sede in Milano ed ha durata illimitata.

### **Art. 4 Principi e Valori Ispiratori**

1. La Federazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
  - c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
  - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
  - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
  - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  - h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
  - j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

## **Art. 5 Scopi e Funzioni**

### 1. La Federazione:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, la Federazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;

- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell'ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i diversi livelli regionali e provinciali del sistema confederale interessati;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## **Art. 6 Adesione ed Inquadramento degli Associati**

1. Possono aderire alla Federazione in qualità di Soci effettivi:
  - a) i Sindacati provinciali costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e rappresentativi degli operatori che svolgono attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto;
  - b) gli operatori che svolgono la propria attività in una provincia ove non sia stato costituito il Sindacato provinciale della Federazione.
2. Possono aderire alla Federazione secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Nazionale, in qualità di Soci sostenitori:
  - a) le imprese che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, associate alle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", che intendono aderire direttamente anche alla Federazione;
  - b) i Gruppi di acquisto collettivi ed i Consorzi iscritti alle Organizzazioni provinciali di carattere generale aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dediti prevalentemente alla attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, costituiti in forma societaria o associativa con regolare Statuto;
  - c) Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli della Federazione.

3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione alla Federazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale della Federazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
4. I Soci, effettivi o sostenitori, che non siano in regola con il versamento delle quote associative, anche integrative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso la Federazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione.
5. Ciascun operatore che entra a far parte della Federazione, attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al versamento delle quote di contribuzione, anche integrative, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento riguardo a quest'ultimo a quanto previsto all'art.9.
6. Come per gli altri livelli del sistema confederale, la Federazione si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
7. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione alla Federazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci della Federazione costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
8. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, la Federazione e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra la Federazione e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

## **Art. 7 Adesione: modalità e condizioni**

1. Per acquisire la qualifica di Socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il Socio, effettivo o sostenitore, a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
5. L'adesione di cui al precedente comma si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.
6. I Sindacati provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del presente Statuto, comunicano alla Federazione il numero dei propri associati, versando per i suddetti iscritti i relativi contributi, anche integrativi, ai fini e secondo le modalità previste all'art. 15, commi 10 e 11.
7. Per acquisire la qualifica di Socio sostenitore, i soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indicando anche l'attività esercitata, al Presidente della Federazione, che la sottoporrà al parere del Consiglio Nazionale.
8. Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi, sia effettivi che sostenitori.
9. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo della Federazione ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

## **Art. 8 Decadenza e recesso**

1. La qualità di Socio della Federazione si perde:
  - a) per lo scioglimento della Federazione;
  - b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;

- c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi della Federazione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività della Federazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
  - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato versamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.
- Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al Socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
  3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il Socio può far pervenire al Consiglio Nazionale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Nazionale è comunicata al Socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
  4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Nazionale di cui al superiore comma 3, il Socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
  5. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## **Art. 9 Sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi della Federazione e dalla Confederazione, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali ed impedisce la partecipazione all'attività degli Organi della Federazione.

## **Art. 10 Composizione Organi Associativi**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, della Federazione sono:
  - a) operatori che esercitano l'attività nel settore di cui all'art. 2, comma 1, che fanno parte del sistema associativo della Federazione attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Federazione Moda Italia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il versamento delle quote associative, anche integrative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso la Federazione o verso le proprie componenti associative provinciali;
  - b) Presidenti o legali rappresentanti delle diverse componenti associative provinciali che siano in regola con il versamento delle quote associative, anche integrative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso la Federazione relativamente ai cinque esercizi precedenti l'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva. I suddetti legali rappresentanti devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché

la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, della Federazione comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico della Federazione è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici della Federazione, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 12, comma 3, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

## **Art. 11 Incompatibilità**

1. Presso la Federazione la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, della Federazione. L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, previsti dal presente Statuto.
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Federazione.

#### **Art. 12 Durata e svolgimento delle cariche**

1. Presso la Federazione tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
3. Gli Organi della Federazione vengono eletti a scrutinio segreto, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 6, a meno che l'Organo preposto non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.
4. La carica di componente di Giunta resasi vacante in corso di mandato viene ricoperta, per la durata residua del mandato, secondo le ordinarie modalità di elezione, dall'Organo competente ad eleggere.
5. In caso di vacanza di un membro del Consiglio Nazionale, provvederà alla sostituzione il Sindacato provinciale dal quale proveniva il membro vacante.

#### **Art. 13 Rieleggibilità del Presidente**

1. Presso la Federazione il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

## **Art. 14 Organi**

1. Gli Organi della Federazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi con funzione di governo, il Consiglio Nazionale, il Presidente, la Giunta. Sono Organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

2. L'avviso di convocazione degli incontri degli Organi può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 15 Assemblea: composizione e criteri di rappresentanza**

1. L'Assemblea è composta:

- a) dai Presidenti o legali rappresentanti dei Sindacati provinciali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) dai Delegati degli operatori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), designati, di volta in volta, dalle rispettive Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali tra i propri associati che svolgano l'attività di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) dai Soci sostenitori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c).

2. Il Presidente o legale rappresentante di un Sindacato provinciale, non in regola con i contributi, anche integrativi, dovuti alla Federazione relativi ai cinque esercizi precedenti l'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva non può partecipare ai lavori assembleari.

3. Il Presidente o legale rappresentante di un Sindacato provinciale impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un membro del proprio Consiglio Direttivo, appositamente allo scopo delegato.

4. In caso di Assemblea elettiva, il delegato di cui al precedente comma 3 non può in alcun modo essere eletto Presidente, nonché componente del Consiglio Nazionale, della Federazione.
5. Qualora, in corso di mandato, si proceda alla costituzione di Sindacati provinciali della Federazione in Province ove non presenti, la posizione di componente degli Organi, collegiali e monocratici, federali dei Delegati di cui al superiore comma 1, lettera b), deve essere confermata dai Consigli, od Organi ad essi corrispondenti, dei neocostituiti Sindacati provinciali, altrimenti sostituita di diritto dai Presidenti o legali rappresentanti degli stessi.
6. Ciascun Socio sostenitore è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante. Il legale rappresentante impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio sostenitore, appositamente allo scopo delegato.
7. Ciascun legale rappresentante, sia di Socio effettivo che di Socio sostenitore, non può essere portatore di più di due deleghe oltre alla propria.
8. Ciascun Presidente o legale rappresentante, o suo delegato, di Sindacato provinciale, di cui al precedente comma 1, lettera a), e ciascun Delegato di cui al precedente comma 1, lettera b), in qualità di Soci effettivi hanno diritto a:
  - 1 voto per ogni impresa associata, in regola con i contributi associativi, anche integrativi, per lo scaglione fino a 750 Soci;
  - 0,8 voti per ogni impresa associata, in regola con i contributi associativi, anche integrativi, per lo scaglione oltre i 750 Soci.
9. Ciascun Socio sostenitore di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), in regola con i contributi associativi, anche integrativi, ha diritto ad un voto.
10. Per la certificazione del rapporto associativo dei Soci effettivi fanno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo (CONTRIN) forniti dalla Confederazione. Tuttavia, per l'attribuzione dei voti assembleari, ciascun Sindacato provinciale può integrare tali elenchi attestando il numero delle aziende aderenti non inquadrabili nei ruoli CONTRIN, mediante certificazione da parte dei legali rappresentanti delle rispettive Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti alla Confederazione. Per il riconoscimento di suddette aziende aderenti, è necessario che il Sindacato provinciale abbia comunicato alla Federazione il numero delle aziende rappresentate e versato per i suddetti iscritti i relativi contributi, anche integrativi, nei tempi previsti al successivo comma 11.
11. Il versamento dei contributi, anche integrativi, dovuti alla Federazione da parte dei Soci, effettivi e sostenitori, deve essere effettuato

tassativamente entro i trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

## **Art. 16 Assemblea: competenze**

1. L'Assemblea della Federazione è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione;
  - b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” – e la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  - d) elegge, a scrutinio segreto tra i legali rappresentanti dei Sindacati Provinciali aderenti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), in regola con i pagamenti dei contributi, anche integrativi:
    - il Presidente della Federazione;
    - 24 membri del Consiglio Nazionale;
  - e) elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) delibera ogni altro argomento posto all'Ordine del giorno.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
  - a) le modifiche del presente Statuto;
  - b) il recesso da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
  - c) lo scioglimento della Federazione, secondo le modalità previste all'art. 30;
  - d) su ogni altro argomento posto all'Ordine del giorno.
4. In caso di rinnovo degli Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, se un candidato alla carica di Presidente della Federazione lo richiede, con il supporto formale di almeno il 33% (trentatre per cento) dei componenti l'Assemblea, in regola con il pagamento dei contributi associativi, si procede alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

## **Art. 17 Assemblea: modalità di convocazione, svolgimento e validità**

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica od altri eventuali strumenti tecnologici generalmente in uso ed aventi data certa, da inviare almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'Ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o la maggioranza del Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 50 per cento dei voti. Essi sono tenuti a presentare uno schema di Ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta ai sensi del precedente comma, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, 2 scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.
8. La partecipazione del notaio è necessaria per lo scioglimento della Federazione.
9. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente un numero di componenti che disponga di almeno il 50 per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei Soci effettivi. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate

con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente assembleare a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso.
13. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.
14. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

#### **Art. 18 Consiglio Nazionale: composizione**

1. Il Consiglio Nazionale è composto:
  - dal Presidente, che lo presiede;
  - da 24 consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i propri componenti, nel rispetto di adeguati criteri di equa rappresentanza delle diverse componenti settoriali rappresentate dalla Federazione;
  - dal Presidente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori di Federazione Moda Italia;
  - dalla Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna di Federazione Moda Italia;
  - dall'ultimo *Past President* di Federazione Moda Italia
2. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo e persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche del settore, fino ad un massimo di 8 (otto).

#### **Art. 19 Consiglio Nazionale: competenze**

1. Il Consiglio Nazionale, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
  - a) detta i criteri d'azione della Federazione;

- b) nomina, nel proprio seno e su proposta del Presidente, fino ad un massimo di 6 (sei) Vice Presidenti;
- c) può nominare, tra i Vice Presidenti e su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- d) elegge, nel proprio seno, 12 (dodici) membri di Giunta;
- e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Nazionale, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- f) stabilisce la misura e le modalità di corresponsione dei contributi dovuti ad integrazione del contributo interassociativo (CONTRIN) dai Soci effettivi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- g) stabilisce la misura e le modalità di corresponsione delle quote che devono essere versate dai Soci sostenitori, di cui all’articolo 6, comma 2, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- h) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Federazione;
- i) approva e modifica i regolamenti interni;
- j) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- k) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;
- l) nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Federazione presso Enti ed Organismi esterni nei quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- m) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativa alla tutela dei dati personali;
- n) delibera, su proposta del Presidente, sulla ammissione di altre Federazioni Nazionali rappresentanti altri settori merceologici della moda;

- o) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti.

## **Art. 20 Consiglio Nazionale: convocazione**

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, con preavviso di almeno 8 giorni, a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica od altri eventuali strumenti tecnologici generalmente in uso ed aventi data certa, recante l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell'Ordine del giorno. È altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione dell'Ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Federazione provvede entro 10 giorni dalla richiesta; in caso di inerzia, la convocazione è disposta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
2. Il Consiglio Nazionale può riunirsi anche mediante tele/audio o videoconferenza tra la sede della riunione e le altre sede specificate nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
3. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

## **Art. 21 Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
2. Il Presidente:
  - a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  - b) presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta;
  - c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

- d) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse della Federazione;
  - e) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  - f) redige la relazione politica da presentare al Consiglio Nazionale ed alla Assemblea;
  - g) può esercitare, in caso di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta riferendo, per la ratifica, all'organo competente nella prima riunione successiva;
  - h) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti di Giunta che a lui rispondono del proprio operato;
  - i) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - j) può convocare un "Comitato di Presidenza" costituito da i Vicepresidenti, nonché l'ultimo *Past President* della Federazione, al quale sottoporre tematiche ed iniziative a carattere strategico o di elevato impatto per il Settore, oggetto di deliberazione da parte dei competenti Organi, nonché dalla collaborazione dei membri della Giunta a cui siano attribuite competenze nelle materie di volta in volta oggetto di relazione;
  - k) può altresì istituire un *Advisory Board* chiamandone a far parte eminenti e riconosciuti esponenti del mondo economico-sociale, professionale ed istituzionale del Paese nonché l'ultimo *Past President* di Federazione Moda Italia
  - l) propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale.
3. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale presidente interinale, il Vicepresidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

## **Art. 22 Giunta**

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti e dai membri eletti dal Consiglio Nazionale, dal Presidente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori di Federazione Moda Italia e dalla Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna di Federazione Moda Italia, nonché dall'ultimo *Past President* di Federazione Moda Italia.
2. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso di

almeno 5 giorni, a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica od altri eventuali strumenti tecnologici generalmente in uso ed aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente e recante l'indicazione del luogo o eventuale piattaforma telematica, giorno ed ora della riunione, nonché dell'Ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.

3. La Giunta può riunirsi anche mediante tele/audio o videoconferenza tra la sede della riunione e le altre sede specificate nell'avviso di convocazione, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
4. La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
6. La Giunta:
  - a) provvede all'attuazione delle delibere consiliari;
  - b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione utile;
  - c) può istituire gli eventuali "Gruppi di Settore" di cui all'art. 2, comma 2 e ne nomina i rispettivi componenti;
  - d) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti.
7. Alle riunioni di Giunta partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale.

## **Art. 23 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e le sue riunioni sono valide se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Nazionale.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

## **Art. 24 Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario della Federazione è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

- a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci della Federazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Federazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale;
  - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Federazione.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

## **Art. 25 Arbitrato**

1. Le controversie tra soci e la Federazione sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Milano. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

## **Art. 26 Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale della Federazione è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi;

- c) è il capo del personale, assumendo i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  - d) è responsabile dell'attività organizzativa, della segreteria degli Organi associativi, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
  - e) coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato;
  - f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta.
3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

## **Art. 27 Gruppi di Settore**

1. I Gruppi di Settore di cui all'art. 2, comma 2, del presente Statuto, ove costituiti, hanno funzioni consultive rispetto agli Organi statuari della Federazione. Essi hanno le seguenti funzioni:
  - a) presentare agli Organi della Federazione, istanze riguardanti problemi specifici del settore delle imprese rappresentate;
  - b) raccogliere dai soci del settore segnalazioni ed elementi utili per le attività della Federazione.
2. I componenti dei Gruppi di Settore sono nominati dalla Giunta e possono essere scelti tra i membri del Consiglio Nazionale appartenenti al settore specifico, fra i Soci effettivi o aderenti sostenitori.
3. I componenti dei Gruppi di Settore durano in carica 5 anni e comunque terminano il loro mandato con il rinnovo delle cariche della Federazione.

4. I componenti dei Gruppi di Settore nominano al loro interno il Coordinatore del Gruppo.

## **Art. 28 Patrimonio sociale e proventi**

1. Il patrimonio sociale è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
  - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Federazione sono formati da:
  - a) contributi interassociativi (CONTRIN);
  - b) contributi associativi;
  - c) contributi confederali e da erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - d) oblazioni volontarie;
  - e) proventi vari.
3. Durante la vita della Federazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 29 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Federazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 30 Scioglimento**

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che dispongano di almeno il 75 per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei Soci effettivi e delibererà con il voto favorevole di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti rappresentati in Assemblea.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

3. In caso di scioglimento della Federazione il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 31 Disposizioni finali**

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto confederale, nonché le norme dettate dal codice civile in materia di associazioni non riconosciute.